


1 Particella: 592

Comune: LIMONE PIEMONTE
Foglio: 3
Richiedente: bertaina

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

21-Mar-2013 10:21
Prot. n. CN0067204/2013

ESTRATTO P.R.G.C. Comune di LIMONE PIEMONTE



mappale 592

ART. 15 - R2 - AREE DI RECENTE EDIFICAZIONE A CAPACITA' INSEDIATIVA ESAURITA

1 Sono le parti del territorio comunale individuate dal P.R.G. comprendenti aree di recente edificazione, con assetto insediativo prevalentemente definito

2 Le destinazioni d'uso in atto degli edifici sono di norma confermate, salvo che le attività in essi ospitate siano oggetto di provvedimenti per la tutela dell'igiene e della salute pubblica; sono consentiti i mutamenti di destinazione compatibili con gli usi di cui all'art. 13 precedente.

3 Sui singoli edifici esistenti e nelle aree ad essi asservite sono ammessi i seguenti interventi mediante autorizzazione o concessione singola:

a) manutenzione straordinaria;

b) restauro e risanamento conservativo;

c) ristrutturazione edilizia parziale e totale, come definite nelle presenti N. di A. Nell'ambito degli interventi precedenti sono consentiti senza verifica di indici di edificabilità incrementi volumetrici che non eccedano il 20% del volume esistente e comunque il limite massimo di 300 mc.; 75 mc. sono consentiti anche se eccedono la percentuale predetta.

Nel caso in cui l'incremento volumetrico interessi un edificio plurifamiliare di tipo condominiale, deve essere realizzato con soluzioni tipologiche e costruttive unitarie e tali da risultare coerenti rispetto all'organismo originario;

d) demolizione con ricostruzione di singoli edifici sempreché il volume dell'edificio previsto nella ricostruzione non sia superiore al volume soggetto a demolizione aumentato rispettivamente delle percentuali predette; qualora sia documentata la possibilità di realizzare un miglioramento delle condizioni di sicurezza sotto il profilo geologico-tecnico, un migliore inserimento ambientale e/o funzionale rispetto al tessuto esistente, è ammessa una traslazione dell'edificio all'interno della propria area di pertinenza.

Per gli interventi di incremento volumetrico e nuova costruzione é prescritto il rispetto del rapporto di copertura massimo pari al 50% e dell'altezza massima pari a ml. 10,50; non sono soggette alle verifiche suddette le realizzazioni di verande purché con profondità non superiore a ml. 1,50.

Nel caso di edifici esistenti con altezza e/o rapporto di copertura superiore ai limiti suddetti, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) precedenti sono ammessi nel rispetto dei valori massimi già esistenti.

Non sono comunque soggetti ad alcuna verifica di altezza e rapporto di copertura le sopraelevazioni, per esclusivi fini abitativi, di 60 cm.; il conseguente incremento volumetrico deve però rispettare i limiti della lettera c) precedente (20% e massimo 300 mc.) e non è cumulabile.

Il limite massimo dei 300 mc. di incremento volumetrico non si applica per le strutture turistico-ricettive elencate all'art. 28 successivo.

4 Oltre ai precedenti, sono ammessi gli interventi di ristrutturazione urbanistica nel rispetto delle seguenti condizioni:

a. che sia previamente formato ed approvato uno strumento urbanistico esecutivo esteso all'intera superficie di area determinata caso per caso procedendo ai sensi del c. 2, art. 3 precedente;

b. che non intervengano aumenti del volume edilizio esistente, non si superi il rapporto di copertura sull'area del 50%, e, l'altezza massima di m. 10,50.

L'amministrazione Comunale - valutata la localizzazione e l'estensione dell'area assoggettata a strumento urbanistico esecutivo, ovvero per qualsiasi altra motivazione che concorra ad ottimizzare il conseguimento del pubblico interesse - può imporre in sede di SUE in alternativa alla monetizzazione, la cessione/asservimento gratuito di aree per il soddisfacimento di spazi pubblici nelle quantità ed alle condizioni stabilite dall'Amministrazione stessa con riferimento tuttavia ai valori fissati nell'art. 3 precedente.

5 Per impianti ed attrezzature a destinazione produttiva e terziario-commerciale esistenti alla data di adozione del P.R.G., purché svolgano attività non nocive né moleste, sono consentiti interventi di ampliamento che non eccedano il 50% della S.U.L. esistente e che non implicino il superamento del rapporto di copertura sul lotto del 50%.

Gli ampliamenti in questione, qualora superiori al 20% della S.U.L. esistente, sono subordinati al mantenimento della destinazione d'uso mediante atto unilaterale d'obbligo secondo apposito schema predisposto all'uopo dall'Amministrazione Comunale.

Qualora detti ampliamenti siano realizzati mediante sopraelevazione dei fabbricati esistenti si richiamano i limiti di altezza fissati al comma 3 precedente.

6 Per le strutture turistico-ricettive individuate con apposito simbolo nelle aree di cui al presente articolo, si richiamano anche le disposizioni di cui all'art. 28 successivo.

7 Per impianti, attrezzature, strutture non contemplati nei commi che precedono, con funzione di servizio o accessorietà per l'attività turistica svolta da soggetti operanti nel settore (associazioni turistiche, scuole sci, società impianti, etc...) sono consentiti interventi di adeguamento tecnico e funzionale anche con ampliamento purché non eccedano il 50% della S.U.L. esistente e senza verifica del rapporto di copertura.

Nel caso in cui per detti impianti, attrezzature e strutture venga richiesto il cambio di destinazione, come previsto dal c. 2 precedente, per usi non più connessi all'attività turistica, il relativo permesso di costruire è subordinato a convenzione nella quale siano valutate e garantite le modalità di realizzazione e gestione delle opere sostitutive idonee ad assicurare la funzionalità del sistema di cui essi facevano parte.

8 Per le aree di cui al presente articolo si richiamano, in quanto applicabili, gli artt. 29 e 30 successivi.

MODULARIO
F. rig. rend. 487



MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 652)


MOD. 0N (CEU)

LIRE
500

Planimetria di u.i.u. in Comune di LIMONE...PIEMONTE..... via ...Ing.....VALBUSA..... civ. 1.6.....

SCHEDA 44/96 SOSTITUISCE


SCHEDA n. 0494732 D



PIANTA PIANO SECONDO

H 2,70 m

P. 128 SAN SEBASTIANO



PIANTA PIANO SOTTERRANEO

H 2,30 m

ORIENTAMENTO



SCALA DI 1:200

18 DIC 1996
[Handwritten signature]


Catasto dei Fabbricati - Situazione al 21/03/2013 - Comune di LIMONE PIEMONTE(E597) - < Foglio: 3 Particella: 592 - Subalterno 8 >
VIA INGEGNER GARLÒ VALBUSA n. 16 piano: S1-2;

Dichiarazione di N.C.
Denuncia di variazione
Ultima Planimetria in atti


Compilata dal **GEOMETRA**
(Titolo, cognome e nome)
GIORDANO LUCIANO GIAOMO

RISERVATO ALL'UFFICIO

Identificativi catastali
Data presentazione: 18/01/1997 - Data: 21/03/2013 - n. CN0067195 - Richiedente TRIBUNLE DI CUNEO
Tot. schede 591 Formato da acq.: A4(209X297) - Patt. di scala: 1:1
data 19.11.96 Firma *[Handwritten signature]*




Генеральный план





disegno scala 1:100

situazione attuale



Sala e zon
Letto
Letto
Bagno

Proprietari:

GIORDANO G. a

via

100

Progettista:

GIORDANO Geom. Luciano


C.s. Torino,

12015 Limone P.te

Limone P.te II, 23/01/1995



sistemazione in progetto



cottura	mq. 25,50
	mq. 9,20
	mq. 9,80
	mq. 4,30

● COSTRUZIONE
○ DEMOLIZIONE

pianta piano Secondo